

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19248 Anno 2017

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CARBONE ENRICO

Data pubblicazione: 02/08/2017

### ORDINANZA

1984  
2017

sul ricorso iscritto al n. 4003/2012 R.G. proposto da  
Agenzia del territorio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei  
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

- ricorrente -

contro

rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vittorio Nardelli,  
elettivamente domiciliata in Roma alla via Cosseria n. 2 presso lo  
studio del Dott. Alfredo Placidi, per procura a margine del  
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Puglia n. 17/1/11 depositata il 31 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio  
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico Sorrentino, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per il rigetto del ricorso.

### **ATTESO CHE**

- In relazione al classamento di un opificio di \_\_\_\_\_, l'Agenzia del territorio impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il suo appello circa la rilevanza estimativa delle celle frigorifere presenti nella struttura.
- Il ricorso denuncia violazione degli artt. 4 e 5 r.d.l. 652/1939, art. 1 *quinquies* d.l. 44/2005, art. 812 cod. civ., per aver il giudice d'appello escluso le celle frigorifere dal computo della rendita catastale in ragione della loro amovibilità.
- Il ricorso è infondato: esso richiama l'art. 1 *quinquies* d.l. 44/2005, conv. l. 88/2005, norma interpretativa che, volendo risolvere la *vexata quaestio* delle turbine, ha stabilito la rilevanza catastale degli elementi costitutivi delle centrali idroelettriche «anche se fisicamente non incorporati al suolo», ciò che, nella tesi dell'Agenzia, dovrebbe valere per gli elementi costitutivi di qualunque opificio; ciò che, tuttavia, è smentito dalla stretta delimitazione della norma interpretativa («limitatamente alle centrali elettriche»), la cui *ratio* riposa nella specifica essenzialità funzionale delle turbine in una centrale elettrica; la norma generale che avrebbe dato fondamento alla tesi dell'Agenzia venne sì emanata (art. 1, comma 540, l. 311/2004), ma poi abrogata *ex tunc* (art. 4 d.l. 35/2005, conv. l. 80/2005), proprio per lasciar spazio alla norma particolare sulle centrali elettriche, la cui specificità esclude d'altronde un'irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri opifici (Cass. 7 giugno 2006, n. 13319, Rv. 590378; Corte cost. 20 maggio 2008, n. 162).



- Con motivazione non censurata, la sentenza d'appello ha qualificato le celle frigorifere come elementi non stabilmente infissi al suolo (pag. 4); il principio della rilevanza catastale degli impianti fissi, richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, non può trovare quindi applicazione.
- Il ricorso deve essere respinto, ma l'obiettivo controvertibilità della fattispecie impone di compensare le spese di questo giudizio.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 luglio 2017.

